



COMUNE DI MADIGNANO

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 74 del 28/12/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI MADIGNANO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **09,00**, nella **Sede Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de **IL SINDACO Ongaro Guido**, la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale **IL SEGRETARIO GENERALE Malvassori dr Fabio**.

Intervengono i Signori:

<u>Cognome e Nome</u>	Qualifica	Presenti
ONGARO Guido	SINDACO	SI
MARCHESI Ernesto	ASSESSORE	SI
CANTONI Pietro	ASSESSORE	NO

PRESENTI: 2

ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" DEL COMUNE DI MADIGNANO E DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

(G.C. n° 74 del 28 Dicembre 2017)

RELAZIONA il Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- gli articoli da 11-bis a 11 quinquies di tale decreto prevedono la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 - A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
- i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.
Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- 2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- 2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- 2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del D.Lgs. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.1;

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

CONSIDERATO ALTRESI' CHE gli enti e le società del gruppo nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrelevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

STABILITO che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Madignano, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
organismi strumentali	non presenti
enti strumentali di cui:	
enti strumentali controllati	non presenti
enti strumentali partecipati	Comunità Sociale Cremasca a.s.c.
società di cui:	
società controllate	non presenti
società partecipate	Padania Acque Spa
	S.c.r.p. Spa
	Consorzio.it srl
	Scs srl
	Biofor Energia srl
	Rei srl
	LGH S.p.A.

VERIFICATO che, ai sensi del punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, sono inclusi nel perimetro di consolidamento:

DENOMINAZIONE	INSERIMENTO (SI / NO)	MOTIVO INSERIMENTO OD ESCLUSIONE
Comunità Sociale Cremasca a.s.c.	SI	Ente strumentale partecipato direttamente titolare di affidamento diretto
Padania Acque Spa	SI	Società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto
S.c.r.p. Spa	SI	Società partecipata direttamente titolare di affidamento diretto
Consorzio.it srl	SI	Società partecipata indirettamente titolare di affidamento diretto
Scs srl	SI	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti
Biofor Energia srl	SI	Società partecipata indirettamente non titolare di affidamenti diretti
Rei srl	NO	Società partecipata indirettamente non a totale partecipazione pubblica, non titolare di affidamenti diretti e con percentuale partecipazione inferiore all'1%
LGH S.p.A.	NO	Società partecipata indirettamente non a totale partecipazione pubblica e non titolare di affidamenti diretti

RILEVATO CHE la sussistenza delle condizioni per mantenere gli Enti/Società nel perimetro di consolidamento di cui sopra, dovrà essere verificata in base ai dati risultanti al 31.12.2017;

RICHIAMATA la deliberazione **C.C. n° 29** del 28/09/2017, con la quale si è provveduto ad approvare il **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche**, composto da:

- Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche del Comune di Madignano, descrittivo, che si allega alla presente - Allegato A;
- Schede tecniche su modello della Corte dei Conti (deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017) -Allegato B;

VISTO il decreto correttivo integrativo del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata, approvato con delibera C.C. n° 23 del 120/07/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267 "*Testo Unico Ordinamento Enti Locali*";

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale – Responsabile Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Ls 267/2000.

Con **voti unanimi favorevoli** espressi in forma palese per alzata di mano:

D E L I B E R A

- 1) Di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" del Comune di **MADIGNANO**, i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
organismi strumentali	non presenti
enti strumentali di cui:	
enti strumentali controllati	non presenti
enti strumentali partecipati	Comunità Sociale Cremasca a.s.c.
società di cui:	
società controllate	non presenti
società partecipate	Padania Acque Spa
	S.c.r.p. Spa
	Consorzio.it srl
	Scs srl
	Biofor Energia srl
	Rei scrl
	LGH S.p.A.

- 2) Di individuare, altresì, quali componenti del "*Perimetro di Consolidamento*" del Comune di MADIGNANO, i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
enti strumentali partecipati	Comunità Sociale Cremasca a.s.c.
società partecipate	Padania Acque Spa
	S.c.r.p. Spa
	Consorzio.it srl
	Scs srl
	Biofor Energia srl

- 3) Di dare atto che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del Bilancio dell'esercizio successivo, nonché ad eventuali integrazioni e/o modifiche a seguito di avvenute successive interpretazioni e/o istruzioni da parte degli enti competenti;

- 4) Di trasmettere il presente provvedimento agli organismi partecipati di cui al punto 2;
- 5) Di trasmettere altresì il presente provvedimento all'Organo di Revisione per opportuna conoscenza;
- 6) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Enti Controllati";
- 7) Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to *Ongaro Guido*

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori Fabio*

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : **11 Gennaio 2018**
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
- Viene consegnata ai Capigruppo Consiliari.
 - Viene trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo di Cremona.

Comune di Madignano, li **11 Gennaio 2018** __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori Fabio*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __ ********* __

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Comune di Madignano, li ********* __

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to *Malvassori Fabio*

COPIA CONFORME all'originale per uso amministrativo.

Comune di Madignano, li **11 Gennaio 2018** __

IL SEGRETARIO GENERALE
Malvassori Fabio

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993